REGOLAMENTO (CEE) N. 931/74 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1974

recante modifica del regolamento (CEE) n. 242/73 che stabilisce le norme per l'applicazione del regime d'importazione dello zucchero nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, dell'atto [1] ad esso allegato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 242/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme per l'applicazione del regime d'importazione dello zucchero nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero [2], nonché il regolamento (CEE) n. 475/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alle modalità necessarie per l'importazione dello zucchero nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 342/74 [4], prevedono un regime preciso d'importazione necessario segnatamente per il funzionamento della Borsa di Londra ; che tale regime è giunto a conoscenza degli interessati soltanto quando questi già avevano concluso dei contratti d'acquisto con l'organismo competente per importazioni da realizzare a decorrere dal 1° febbraio 1973 ; che è opportuno differire l'entrata in vigore delle disposizioni particolari dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 242/73 affinché il regime d'importazione di cui trattasi possa funzionare senza eccessivi inconvenienti per gli interessati e per l'organismo competente di cui sopra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 242/73, il calcolo delle medie ponderate di cui al sopradetto paragrafo è effettuato a decorrere dal 1° aprile 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[2] GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 23.
[3] GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 64.
[4] GU n. L 40 del 12. 2. 1974, pag. 3.